

PATRIMONIO E TRUST***Esterovestizione di trust paradisiaci***

di Ennio Vial, Vita Pozzi



stabilisce che si considerano nel **dello**, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (paesi non inclusi nella cosiddetta “white list” approvata con D.M. 4.9.1996 e successive modificazioni) quando ed siano nel territorio dello Stato.

La condizione della **residenza** italiana del disponente e del beneficiario non deve necessariamente essere verificata nello stesso **periodo d'imposta**. Infatti, la residenza del **disponente** in considerazione della natura istantanea dell'atto di disposizione, **rileva** nel **periodo d'imposta** in cui questi ha compiuto l'**atto di disposizione** a favore del trust.

Eventuali cambiamenti di residenza del disponente in periodi d'imposta diversi sono irrilevanti.

Per la parte riguardante il beneficiario, la norma è applicabile ai trust con **beneficiari individuati**. Ovviamente i beneficiari non devono essere necessariamente individuati nell'**atto istitutivo** di trust, ben potendo essere determinati **successivamente** ad esempio dal **trustee**.

In questi casi la [**circolare n. 48/E/2007**](#) afferma che la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust anche se questa si verifica in un **periodo d'imposta successivo** a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto di disposizione a favore del trust.

La circolare precisa, infine, che ai fini dell'attrazione della residenza in Italia è **irrilevante** l'avvenuta **erogazione del reddito** a favore del beneficiario nel periodo d'imposta.

L'articolo 73 co. 3 del Tuir stabilisce, inoltre, che si considerano **residenti nel territorio dello**

Stato i trust istituiti in uno **Stato che non consente lo scambio di informazioni** quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un **bene immobile** o di **diritti reali immobiliari** ovvero costituisca, a favore del trust, dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

Si tratta, in sostanza, del caso in cui pur in mancanza di un disponente originario o di un beneficiario italiano, interviene un successivo **disponente italiano** che apporta **beni immobili**. La circolare precisa che è proprio l'ubicazione degli immobili che crea il **collegamento territoriale** e giustifica la residenza in Italia.

Tale considerazione lascia **perplessi** in quanto la norma sembra trovare applicazione anche nei casi in cui gli immobili non siano collocati in Italia. L'Agenzia ha forse voluto smussare la lettera di una norma che appariva alquanto rigida in quanto faceva scattare l'esterovestizione anche con la mera presenza di un immobile, a prescindere dal paese in cui era collocato.

In entrambe le ipotesi considerate, come detto, l'**attrazione** della **residenza** interviene solo se il trust è "istituito" in un **Paese** con il quale **non** è attuabile lo **scambio di informazioni** e che quindi non è riportato nella white list di cui al D.M. 4.9.1996.

Sarebbe interessante conoscere se questa lista può essere integrata anche con i nuovi Paesi indicati nella [**C.M. 38/E/2013**](#). Forse quello più interessante è costituito da **San Marino** che è considerato **white list a partire dal 2014**.

Ovviamente è appena il caso di ricordare che i **trust residenti** saranno tassati in Italia sui **redditi ovunque prodotti** (*world wide income*) mentre per i trust non residenti l'imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.23 del Tuir.

La **presunzione** di residenza in Italia è solo **relativa**, ben potendo il contribuente dimostrare l'effettiva residenza fiscale del trust all'estero. In questo caso bisognerà dimostrare, ad esempio, che il **trustee estero** opera effettivamente all'estero e che l'oggetto principale dell'attività del trust non è collocata in Italia.

Si tratta di una presunzione che risulta particolarmente agevole se il trustee opera in una "isoletta sperduta" del Pacifico, ma che diviene alquanto **ardua** nel caso della **Svizzera**.

La circolare 48/E/2007 precisa che, **ove compatibili**, anche le disposizioni in materia di **esterovestizione delle società** previste dall'art. 73 del Tuir co. 5-bis e 5-ter, sono applicabili ai trust ed in particolare a quelli istituiti o comunque **residenti** in **Paesi** compresi nella **white list**, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui sopra.

La disciplina sull'esterovestizione delle società, introdotta con il D.L. n.223/06, ha inserito nell'art.73 una presunzione relativa in base alla quale è considerata esistente nel **territorio** dello Stato la **sede dell'amministrazione** di società ed enti, che detengono **partecipazioni di controllo**, ai sensi dell'art.2359 del c.c. nei seguenti soggetti: Spa, Sapa, Srl, società

cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, se, alternativamente:

- sono **controllate**, anche indirettamente, ai sensi dell'art.2359, co.1, del c.c., da **soggetti residenti** nel territorio dello Stato;
- sono **amministrate** da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in **prevalenza** di consiglieri **residenti** nel territorio dello Stato.

L'estensione al trust di una simile disciplina, ancorché con le riserve espresse dalla circolare, desta **non poche perplessità**.

Sicuramente **non** può trovare applicazione la **prima ipotesi** in quanto il trust non può, per sua natura, essere controllato da una società.

La norma potrebbe trovare applicazione nel caso di un trust estero con **trustee residente** in **Italia** e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane. Si tratta invero di un'ipotesi piuttosto **remota** in quanto i trust esteri sono di norma gestiti da **trustee esteri**.

La disciplina è quindi incompatibile o di **difficilissima applicazione**.